



ISI INAIL 2025 Rischi infortunistici

Nazionale

Cod. 20250834

Scadenza

Compilazione domande on-line: dal **13/04/2026** alle 18:00 del **28/05/2026**.

Per salvare la domanda occorre superare il punteggio soglia pari a 130 punti.

La pubblicazione delle "Regole tecniche" per l'invio del codice domanda tramite sportello informatico (Click Day) è prevista per il 15/05/2026, mentre la pubblicazione della "Tabella temporale" con il calendario di tutte le fasi successive è prevista per il 28/05/2026. (Valutazione a sportello).

Elenchi NCD (No Click Day)

Alla chiusura della procedura di compilazione delle domande, nel caso in cui accerti che le risorse economiche stanziare per un determinato Asse/Regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di contributo, INAIL provvederà alla pubblicazione dei corrispondenti elenchi regionali (elenchi NCD). Le domande ammesse in tali elenchi non parteciperanno al click-day e saranno automaticamente ammesse alla fase di validazione della domanda.

Beneficiari

Tutte le imprese (PMI e GI), anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alla data del **18/12/2025**.

Non sono ammissibili le micro e piccole imprese, anche individuali, che operano:

- ✓ Nei seguenti settori ATECO 2025: Sez. A codice **03***, Sez. C codici **10.41.10, 10.51.20, 10.61.11, 10.61.19, 13*, 14*, 15*, 16*, 23.15.10, 23.41.00, 23.70.10, 31*, 32.12*, 32.13*, 32.2*, 32.3*, 32.4*, 32.99.1*, 56.1*, 56.2*, 56.3, 47.11.02, 47.27.90;**
 - ✓ Nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- alle quali sono riservate due specifiche sezioni di finanziamento.
- *comprese tutte le attività che iniziano con la codifica indicata.

Al momento della domanda, l'impresa deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ✓ Avere **forza lavoro non inferiore a 1 ULA** (unità lavorative annue) **nell'anno 2025**. Tale requisito non si applica alle ditte individuali;
- ✓ **Non aver ottenuto** il provvedimento di **concessione del contributo** per uno degli **avvisi ISI 2022, 2023 e 2024**. Tale requisito non si applica alle imprese beneficiarie del contributo ISI INAIL Modelli;
- ✓ **L'investimento deve essere riferito a lavorazioni (identificate ai fini assicurativi Inail) che l'impresa ha già attive alla data del 18/12/2025 e il rischio oggetto dell'intervento deve essere riscontrabile alla medesima data dai documenti aziendali o adempimenti di legge, anche tramite il DVR laddove previsto** (fatta eccezione – per quanto attiene al fattore di rischio infortunistico - per la Tipologia di intervento **A**);
- ✓ (ad eccezione delle imprese agricole) Aver stipulato un **contratto di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali** ed eventi catastrofali, ove l'obbligo sia già vigente.

Attività finanziate e costi ammissibili

Progetti di investimento finalizzati alla riduzione dei rischi infortunistici.

Sono ammessi progetti ricadenti in una delle seguenti **TIPOLOGIE DI INTERVENTO**:

A. Riduzione del RISCHIO DI CADUTA dall'alto mediante l'INSTALLAZIONE DI ANCORAGGI



FISSATI PERMANENTEMENTE: progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e l'installazione permanente di **parapetti permanenti** conformi alla norma UNI 11996:2025; **ancoraggi fissati permanentemente** conformi alla norma UNI 11578:2015; **scale verticali permanenti** conformi alla norma UNI 11962:2024. Tali prodotti devono essere fissati permanentemente "su" o "nella" struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell'impresa richiedente che di quelli delle imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell'impresa richiedente.

B. Riduzione del RISCHIO INFORTUNISTICO mediante la SOSTITUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI E DI MACCHINE OBSOLETI:

Le **macchine** di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente al recepimento della Direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.). Nell'ambito delle macchine movimento terra sono ammissibili esclusivamente quelle compatte (massa operativa ≤ 4500 kg). Fanno eccezione i caricatori compatti cingolati e gli escavatori compatti per i quali la massa deve essere minore o uguale a 6.000 kg.

I trattori agricoli o forestali di cui è prevista la sostituzione devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° gennaio 2005.

I trattori agricoli o forestali da acquistare devono essere non usati, omologati in conformità al Reg (UE) 167/2013 e con potenza nominale non superiore a 130 kW. I trattori devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore.

Le macchine e i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienati dall'impresa ed esclusivamente tramite rottamazione.

C. Riduzione del RISCHIO da lavorazioni in AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO: progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione, incendio mediante l'acquisto di: sistemi di monitoraggio dell'atmosfera presente all'interno degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; sistemi automatizzati e robot per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione; dispositivi, sistemi e droni per l'accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti; sistemi di comunicazione tra i lavoratori che operano all'interno e i lavoratori che operano all'esterno di tali ambienti.

Nel caso in cui l'acquisto dei beni finanziati preveda la sostituzione di analoghi beni di proprietà dell'impresa, questi ultimi dovranno essere alienati mediante rottamazione.

Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di trattori o macchine, i beni da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente alla data del 31/12/2022.

INTERVENTI AGGIUNTIVI - le imprese possono prevedere i seguenti ulteriori investimenti aggiuntivi:

1. Adozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull'utilizzo di DPI intelligenti, compresi i sensori e i ricevitori posti su strutture e i software di gestione.

Sono finanziabili anche gli accessori dei DPI intelligenti, quali per esempio i filtri di una maschera, nella misura del 30% rispetto alla spesa di acquisto dei relativi DPI intelligenti. Sono finanziabili anche i DPI intelligenti facenti parte o collegati ai sistemi anticaduta già installati o richiesti con la Tipologia di intervento **A**. Non sono finanziabili i dispositivi o i sistemi che misurano i parametri fisiologici del lavoratore che li indossa.



Tipo di contributo

Cumulabilità

Quanto e come: intensità e massimo

- 2. Moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteorologici** - Realizzazione di moduli prefabbricati climatizzati per la protezione dei lavoratori che operano all'aperto, dai rischi meteorologici e dalle ondate di calore. Per "moduli prefabbricati climatizzati" si intendono moduli destinati a soddisfare molteplici funzionalità (es. mensa, area spogliatoio, area ricreativa, servizi igienici etc.), dotati di impianto di climatizzazione per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti interni. I moduli possono anche essere combinati di diversi elementi rimovibili, trasportabili, caratterizzati da facilità di montaggio. Sono escluse le strutture che necessitano per la loro realizzazione di titolo abilitativo.

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.

Le eventuali spese tecniche e assimilabili sono ammesse nel limite del **10%** dell'ammontare dell'investimento con un **importo massimo di 10.000 euro**, ad eccezione del mero acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al **5%** con un **importo massimo di 5.000 euro**.

Per la **perizia asseverata** l'**importo massimo** concedibile è pari a **1.850 euro**.

Nel caso di acquisto di macchine, le spese ammissibili devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati e, comunque, nei limiti dell'**80% del prezzo di listino** di ciascuna macchina.

Sono "**spese tecniche e assimilabili**" le spese che si rendono necessarie per:

- ✓ La redazione della perizia asseverata;
- ✓ La produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- ✓ La direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ La produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall'impresa richiedente);
- ✓ Le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
- ✓ Le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- ✓ La corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.

Contributi in **conto capitale**.

Il contributo è concesso in Regime De Minimis.

Questi contributi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato secondo quanto previsto dal Regolamento di riferimento. I contributi ISI INAIL sono compatibili con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche (comprese le agevolazioni fiscali) purché si tenga conto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresi quelli riferiti agli aiuti di Stato.

Il **contributo** concesso è pari al **65%** delle spese ammesse a contributo.

Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

In ogni caso, il contributo **massimo erogabile** è pari a **130.000 euro**.



contributo erogabile

Il **contributo minimo** erogabile è pari a **5.000 euro**.

Gli **interventi aggiuntivi** possono essere finanziati fino all'**80%** per un **massimo** pari al minore tra 20.000 euro e la differenza tra 130.000 euro e l'importo richiesto per il progetto principale.

Vincoli

Le imprese possono presentare una sola domanda su una sola linea di finanziamento del bando ISI INAIL 2025 e riguardante una sola unità produttiva.

È possibile presentare domanda per una sola delle tipologie di intervento previste.

Le fatture inerenti al progetto devono riportare i seguenti elementi: il **riferimento all'Avviso ISI 2025** e al Codice Unico di Progetto (**CUP**), se già comunicato, e, laddove presente, anche il **riferimento all'agevolazione fiscale**, del tipo non aiuto.

Il progetto deve essere realizzato entro 365 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione. Entro questo termine dovrà essere presentata la documentazione la cui efficacia probatoria dipende dalla data di trasmissione. Nei 365 giorni sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste. L'impresa può presentare richiesta ad INAIL per avere altri 60 giorni per inviare la restante documentazione probante svincolata dalla data di trasmissione.

Procedure per l'erogazione

L'erogazione sarà a seguito del termine dell'attività e della relativa rendicontazione dei costi sostenuti. L'impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a 30.000 euro può richiedere **un'anticipazione fino al 50%** dell'importo del contributo stesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Retroattività

Non ammessa.

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura dello sportello per l'inserimento dei progetti.

Pertanto sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno dopo la chiusura dello sportello per l'inserimento dei progetti.

Aree territoriali di intervento

Tutto il territorio Nazionale.

Documenti necessari

- ✓ Documento di identità del legale rappresentante;
- ✓ Per l'accesso ai Servizi online INAIL: CNS o SPID;
- ✓ Visura camerale aggiornata;
- ✓ Visura catastale dell'immobile interessato dall'investimento (se necessaria);
- ✓ Polizza assicurativa per danni da calamità naturali;
- ✓ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sottoscritto dal datore di lavoro con data certa o attestata, dove deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti che non dispongono di DVR devono inviare copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate, con data certa o attestata nella quale deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti non tenuti alla redazione del DVR, neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, possono inviare una relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout) e i rischi aziendali;
- ✓ Documentazione attestante, per le macchine da sostituire, la piena proprietà al 31/12/2022;



- ✓ Preventivi di spesa e descrizione degli interventi previsti;
- ✓ Coordinate bancarie dell'impresa;
- ✓ Dimostrazione delle certificazioni possedute al 18/12/2025 (che risultino valide per tutto il periodo compreso tra l'apertura e la chiusura della procedura di compilazione della domanda) tra le seguenti: UNI EN ISO 45001:2023; UNI EN ISO 14001:2015; UNI ISO 39001:2016; imprese registrate EMAS; imprese che hanno già adottato un Modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08 asseverato; iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ).

Aggiornamento: 02/03/2026